



## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI**

### **SOMMARIO**

**TITOLO I - Principi e disposizioni generali**

**TITOLO II - Soggetti pubblici e privati**

**TITOLO III - Il Servizio Sociale**

**TITOLO IV - Interventi di prevenzione e promozione sociale**

**TITOLO V - Interventi di assistenza scolastica**

**TITOLO VI - Interventi di sostegno alla persona ed alla famiglia**

**TITOLO VII - Inserimento lavorativo**

**TITOLO VIII - Interventi a favore dei disabili**

**TITOLO IX - Tutela dell'Infanzia ed età evolutiva**

**TITOLO X - Interventi a tutela degli anziani**

**TITOLO XI - Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati**

**TITOLO XII - Emergenza e pronto intervento assistenziale**

**TITOLO XIII - Attività di vigilanza e controllo**

**TITOLO XIV - Programmazione**

**TITOLO XV - Intervento del Comune . Procedure**

**TITOLO XVI - Concorso degli utenti al costo dei servizi**

**TITOLO XVII - Norme finali e transitorie**

# TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Grottammare in attuazione degli art.2, 3 e 38 della Costituzione, e del proprio Statuto, con il presente regolamento detta norme per la organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La preparazione e l'organizzazione del sistema integrato compete a Stato, Regione e Comuni secondo i principi di:

- a) sussidiarietà;
- b) cooperazione;
- c) efficacia;
- d) efficienza ed economicità omogeneità;
- e) copertura finanziaria e previdenziale;
- f) responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- g) autonomia organizzativa e regolamentare del Comune;

3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza incentivando l'associazionismo tra enti locali e la programmazione congiunta con Regione, Provincia ed Asl nonché con altri organismi territoriali al fine offrire alla universalità dei cittadini prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche ottimizzando l'efficacia delle risorse ed evitando sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

## Articolo 2 - Finalità

1. Il Comune di Grottammare nell' ambito di un compiuto sistema integrato di interventi e Servizi Sociali, opera per:

- a. garantire ai cittadini il pieno e libero sviluppo della personalità e l' effettiva partecipazione alla vita del Paese;
- b. rimuovere le cause di ordine economico e sociale che impediscono loro di fatto, il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

2. Al proseguimento delle finalità di cui sopra il Comune orienta ed adegua i propri indirizzi programmatici in materia di:

- a. attività produttive;

- b. assetto del territorio;
- c. pianificazione urbanistica;
- d. servizi sociali;
- e. attività scolastiche e culturali.

3. Il Comune promuove, programma e coordina un sistema integrato di servizi ed interventi sociali volti a:

- a. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- b. garantire la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale, di appartenenza o di elezione;
- c. garantire e rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere psico-fisico, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, alla fruizione di servizi e prestazioni erogati secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità personale, all'uguaglianza di trattamento ed alla possibilità di scelta;
- d. sviluppare ogni altro intervento per il recupero di qualsiasi forma di emarginazione e di disadattamento sociale.

4. Il Comune riconosce il ruolo e la funzione del volontariato promuovendone l'apporto ed il coordinato indirizzo.

5. Il sistema integrato ha tra i propri scopi anche la promozione della solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto - aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali, sindacali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali.

### **Articolo 3 - Principi**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune si ispira ai principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.

2. I servizi e gli interventi devono garantire:

- a. la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti;
- b. l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c. la libertà di scelta tra le prestazioni erogabili da parte degli utenti nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale professionale.

### **Articolo 4 - Obiettivi**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali persegue, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento, i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione, individuazione precoce e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;
- b) promozione e realizzazione di servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell' intervento alle specifiche esigenze delle persone nel rispetto delle opzioni individuali compatibilmente con le risorse assistenziali esistenti;
- c) promozione e predisposizione di servizi ed attività che attengano alla collettività;
- d) valorizzazione, sostegno ed utilizzazione delle risorse espresse dalla società civile, nella varietà delle sue libere articolazioni;
- e) valorizzazione, promozione, anche attraverso una informazione corretta e costante in materia di servizi sociali, della partecipazione dei cittadini, degli utenti e delle forze sociali alla individuazione degli obiettivi della programmazione ed alla verifica sulla efficienza ed efficacia dei servizi;
- f) promozione ed istituzione di servizi ed interventi che consentano e favoriscano il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento di soggetti nella vita sociale, familiare, scolastica e lavorativa, limitando l'intervento di istituzionalizzazione ai soli casi in cui é indispensabile o disposto dalla magistratura;
- g) promozione di servizi e interventi a sostegno della famiglia;
- h) coordinamento ed integrazione funzionale ed operativa dei servizi sociali con i servizi educativo-scolastici e con tutti gli altri servizi al fine di concorrere a favorire una risposta unitaria e globale alle esigenze della persona;
- i) qualificazione delle prestazioni e dei servizi, professionalità degli interventi, riservatezza;
- l) finalizzazione degli interventi nel settore formativo agli obiettivi di qualificazione e sviluppo dei servizi;
- m) istituzione di strutture sociali permanenti e polivalenti, finalizzate alla promozione umana, culturale, sociale ed alla elevazione della qualità della vita;
- n) informazione, rivolta sia alla collettività sia a gruppi omogenei per interessi e/o per problemi su tematiche generali e specifiche, attraverso il dibattito e la divulgazione finalizzata a promuovere una diffusa coscienza sociale e ad attivare impegni ed iniziative di sostegno e solidarietà;
- o) sostegno della famiglia, protezione della maternità, assistenza e tutela dell'infanzia e dell' età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione, vigilanza della condizione minorile e promozione di nuovi e responsabili comportamenti da parte della collettività;
- p) sostegno e integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione ivi compresi gli invalidi, gli inabili, i malati di mente, i tossicodipendenti, gli alcoolisti e gli ex - detenuti;

q) promozione ed attuazione di interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;

r) elaborazione, realizzazione e verifiche degli interventi attuati anche mediante la rilevazione e la gestione delle informazioni statistiche.

## **Articolo 5 - Destinatari**

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:

- a. i cittadini italiani residenti nel Comune di Grottammare;
- b. i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Grottammare nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso, residenti nel Comune di Grottammare;
- d. gli apolidi residenti nel Comune di Grottammare;

ed inoltre:

- e. le persone non residenti che siano bisognose di interventi non differibili;
- f. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale;
- g. le persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a consentire il rientro nel Comune di residenza.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

## **Articolo 6 - Diritti degli utenti**

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali operanti nel Comune hanno diritto:

- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
- c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;

- e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f. a promuovere ed ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

## **Articolo 7 - Protocolli d'intesa e convenzioni**

1. L'integrazione delle attività socio-assistenziali, sanitarie e di formazione a sostegno della persona e della famiglia si attua attraverso appositi protocolli d'intesa o convenzioni che devono prevedere:

- a. la programmazione congiunta tra il Comune e i Comuni dell'ambito territoriale, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, la Provincia, la Regione, gli organismi territoriali preposti alla formazione e alla tutela dei singoli o dei gruppi;
- b. la definizione delle rispettive modalità organizzative ed operative e l'individuazione delle risorse che gli Enti mettono a disposizione.

2. Il Comune singolo o associato e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie, elaborano in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio - sanitaria:

- a. prevenzione di qualsiasi stato di disagio psico - fisico;
- b. prevenzione e assistenza materno - infantile;
- c. assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili,
- d. tutela della salute delle persone anziane;
- e. cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- f. cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- g. cura e recupero dei soggetti non autosufficienti.

3. Il Comune singolo o associato e tutte le agenzie territoriali coinvolte nella formazione, progettano corsi di aggiornamento, sviluppano forme di ricerca, studio ed accordi rivolti all'analisi dei bisogni della popolazione ed attivano ogni forma di percorso necessario al raggiungimento di un sistema territoriale integrato di formazione ed aggiornamento permanente e sintetizzano la raccolta dei dati per la lettura congiunta delle rilevazioni effettuate.

4. Il Comune singolo o associato stipula protocolli d'intesa o convenzioni con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private per la realizzazione di progetti, programmi e servizi finalizzati alla promozione di attività educative e di prevenzione nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali.

5. Il Comune singolo o associato ricerca insieme alle istituzioni territoriali preposte alla tutela dei singoli o dei gruppi soluzioni rispondenti alle necessità emergenti del territorio attraverso momenti di confronto dialettico e propositivo.

6. Per quanto riguarda l'assetto istituzionale ed organizzativo del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed alle funzioni di comuni, province, regioni, stato ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché degli organismi territoriale ed alle forme di cooperazione e collaborazione si rinvia espressamente a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali del settore.

## **TITOLO II - SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

### **Articolo 8 - Assistenza privata**

1. Il Comune promuove e coordina l'apporto al perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento delle associazioni, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità di assistenza e di Servizio Sociale nel rispetto delle norme e dei requisiti prescritti dalla legge.

### **Articolo 9 - Registro delle Istituzioni Private**

1. Presso il Servizio Servizi Sociali é istituito il registro dei soggetti di cui all' articolo precedente che svolgono attività socio - assistenziale.

2. L' iscrizione nel registro é disposto, a domanda degli interessati, con deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell' Unità Operativa Politica Sociale.

3. Per l' iscrizione nel registro é necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza ai fini di lucro;
- b. svolgimento di regolare attività socio - assistenziale da almeno due anni;
- c. indirizzo ed orientamento dell'attività e degli interventi strettamente raccordati con il processo di programmazione comunale e con le scelte prioritarie e specifiche nel settore socio-assistenziale;
- d. corrispondenza dell'attività esercitata ai principi del presente Regolamento;
- e. possesso di adeguati livelli di prestazioni e di servizi, di professionalità e qualificazione degli operatori ed efficienza organizzativa ed operativa;
- f. rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia ed adeguamento alle norme di cui al D. LGS. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per i casi di prestazioni volontarie e per i casi di prestazioni fornite da personale religioso i cui rapporti sono regolati da appositi accordi formali nel rispetto delle norme generali a tutela del lavoratore.

4. L' iscrizione al registro delle Istituzioni private unitamente all'accreditamento effettuato in relazione alla determinazione degli standard da parte della Regione Marche consente la partecipazione alle procedure negoziate indette dall'amministrazione comunale nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità . L'iscrizione consente altresì la frequenza degli operatori ai corsi di formazione e di aggiornamento del personale comunale.

## **Articolo 10 - Volontariato**

1. Il Comune riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale professionale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento;
2. Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio;
3. Intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, cooperative che gestiscono servizi sociali entro il territorio comunale, sia attraverso strutture proprie che nell'ambito di strutture pubbliche, in risposta ai bisogni autonomamente individuati.

## **Articolo 11 - Istituzione del Registro del Volontariato**

1. Presso il Servizio Servizi Sociali é istituito il Registro del volontariato, in cui possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato fornite o meno di personalità giuridica.
2. L'iscrizione é disposta, a domanda degli interessati, con delibera della Giunta Municipale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del settore Servizi sociali.
3. Per l'iscrizione nel Registro é necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Statuto ed atto costitutivo conformi ai principi ed agli obiettivi del presente Regolamento;
  - b. svolgimento di regolare attività di volontariato nel settore socio-assistenziale da almeno due anni;
  - c. assenza di fini di lucro.

## **Articolo 12 - Contributi alle Associazioni di Volontariato**

1. Per sostenere e qualificare l'attività del volontariato e favorirne lo sviluppo il Comune può concorrere, in armonia con le scelte del piano esecutivo di gestione, con contributi straordinari alle spese per l'acquisto di attrezzature e per assicurare forme di supporto tecnico ed organizzativo delle associazioni.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente, sono previsti e regolamentati previo atto di indirizzo della giunta comunale che determina i criteri, priorità, requisiti e modalità di erogazione in rapporto agli obiettivi della programmazione.
3. Il Comune può contribuire alle spese vive sostenute dalle organizzazioni di volontariato, anche non in regime di convenzione, per attività preventivamente autorizzate previo

controllo dei risultati ed in rapporto ad oneri documentati, con esclusione di indennità o compensi professionali.

### **Articolo 13 - Convenzioni**

1. Il Comune può stipulare, per la realizzazione dei servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni comprese nel registro comunale di cui all'art.8 e con le organizzazioni di volontariato comprese nel Registro di cui all'articolo 10.

2. Le convenzioni devono prevedere:

- a) i livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
- b) durata del rapporto di convenzione;
- c) la periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti.

## **TITOLO III - IL SERVIZIO SOCIALE**

### **Articolo 14 - Il Servizio Sociale**

1. Il Servizio Sociale é il complesso dei servizi, strutture ed interventi che assicura la realizzazione delle attività di assistenza sociale, nonché l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi competenti.

2. L'organizzazione dei Servizio Sociale é uniformata ai seguenti criteri:

- a) garanzia assicurata ai destinatari degli interventi socio-assistenziali di un'autonoma e libera scelta tra le prestazioni possibili;
- b) corrispondenza delle attività e dei servizi ad aree di intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
- c) autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- d) massima economicità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei servizi;
- e) impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;
- f) competenza e professionalità degli operatori, ed integrazione delle diverse competenze attraverso modalità operative di tipo dipartimentale;

g) verifica e controllo degli interventi e dei servizi relativamente alla loro efficacia, incidenza e funzionalità per il perseguimento del benessere fisico, psichico e sociale della popolazione.

## **Articolo 15 - Definizione ed Attività del Servizio Sociale professionale**

1. Il servizio sociale professionale è costituito dal settore servizi sociali della dotazione organica e dalle professionalità ivi previste a cui si rinvia espressamente.

2. Il servizio sociale professionale è rivolto alla generalità della popolazione per fornire informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza per consentire un corretto ed adeguato utilizzo.

3. Le attività del servizio sociale di base si articolano in:

a) Analisi della domanda sociale: individuazione dei bisogni, individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie, raccolta sistematica dei dati, analisi dell'utenza, stesura delle mappe della popolazione a rischio. Coinvolgimento di altri servizi territoriali al fine della valutazione delle priorità degli interventi da attivare.

b) Pronto intervento assistenziale, finalizzato a promuovere forme temporanee e flessibili di intervento attuate per far fronte a situazioni eccezionali.

c) Presa in carico del caso, diagnosi ed intervento psico-sociale : valutazione della situazione-problema dell'utente, individuazione delle risorse personali ed ambientali, attuazione del piano di intervento con la partecipazione attiva dell'utente a ciò opportunamente stimolato; può realizzarsi un percorso mirato, contrattualizzato, teso a rimuovere le cause del bisogno. Tale contratto/progetto viene sottoscritto dall'Assistente Sociale e dall'utente e/o familiari. Il mancato rispetto degli obblighi, posti a carico dell'utente, comporta la sospensione delle prestazioni poste a carico dell'Ente. La sospensione del contratto/progetto potrà essere effettuata solo previa attenta verifica da parte del servizio sociale professionale della tempestività e dell'adeguatezza dell'intervento attuato. A tal fine il contratto/progetto dovrà prevedere fasi di verifica ed eventuali modifiche in itinere oltre che la verifica finale

d) Sostegno alla famiglia quale "risorsa sociale ed unità di riferimento dei servizi" e risoluzione dei problemi principali (precarie situazioni economiche o sanitarie, stati di disadattamento e devianza, disagi socio - assistenziali legati a tossicodipendenza e alcolismo, ostacoli al reinserimento nella vita sociale).

e) Mobilitazione di tutte le risorse ed opportunità presenti nel territorio in termini economici, culturali, ricreativi, solidaristici, sia all'interno del circuito pubblico sia nell'ambito dell'area privata, considerando le concrete esigenze della comunità e tendendo ad evitare duplicazioni e dispersioni.

f) Consulenza e raccordo nella progettualità con le organizzazioni richiamate dal presente regolamento

g) Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi prevalentemente affrontati.

## **TITOLO IV - INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE**

### **Articolo 16 - Attività di prevenzione, informazione e Promozione sociale**

#### 1. Il Comune:

- a. organizza servizi ad interventi in base a criteri, procedure e modalità che valorizzino il momento preventivo attuando, altresì, il raccordo ed il coordinamento con tutti gli altri servizi del territorio determinando condizioni ed opportunità per l'effettiva realizzazione della persona. A tale scopo attua, in particolare, iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero per la soddisfazione di esigenze relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;
- b. attua studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza; alla conoscenza degli stati di bisogno e di emarginazione potenziale; alla individuazione dei fattori di rischio al fine di predisporre progetti mirati di intervento;
- c. organizza ed attua iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività, dei gruppi omogenei per problemi ed interessi e del singolo per la conoscenza, utilizzazione e sviluppo delle risorse presenti nel territorio;
- d. predispone ed attua iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali ed in particolare sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione e degli anziani stimolando la solidarietà allargata e la partecipazione più ampia;
- e. promuove ed utilizza la collaborazione volontaria alla organizzazione ed attuazione degli interventi socio - assistenziali;
- f. stimola la cooperazione tra giovani per la gestione e/o autogestione dei servizi e promuove altresì la cooperazione integrata con soggetti handicappati e/o a rischio di emarginazione;
- g. promuove la costituzione dell'ufficio di promozione sociale previsto dal piano sociale regionale

### **Articolo 17 - Segretariato sociale**

1. Gli interventi di Segretariato Sociale svolti in collaborazione con la competente Asl hanno il compito di fornire a tutti i cittadini informazioni e consulenze al fine di promuovere l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché a tutti gli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, per consentirne un corretto ed adeguato servizio.

2. Rientrano altresì tra gli interventi di Segretariato Sociale le iniziative destinate all'informazione, divulgazione e dibattito delle tematiche sociali, con particolare riferimento alle cause ed agli effetti dell'emarginazione e del disadattamento ed alla promozione di una diffusa coscienza sociale, volta ad un loro decisivo superamento.

## **TITOLO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

### **Articolo 18 - Servizio di scuolabus**

1. Il Servizio di Scuolabus é rivolto agli alunni delle scuole materne, elementari, medie inferiori

### **Articolo 19 - Modalità del Servizio**

1. Il servizio di scuolabus prevede il trasporto degli alunni dalla fermata più prossima (di norma minima distanza 300 m.) all'abitazione fino al plesso scolastico di appartenenza.

2. Il servizio di scuolabus prevede una contribuzione da parte dell'utente al costo di gestione del servizio stesso. Il costo del contributo é stabilito con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale che potrà prevedere apposite esenzioni o agevolazioni per determinate categorie di utenti.

3. Il servizio é garantito dall'Amministrazione Comunale con mezzi propri e personale dipendente e/o in rapporto di convenzione a terzi.

4. Durante il servizio gli utenti dello scuolabus sono coperti da polizza assicurativa ed hanno specifico servizio di sorveglianza ed assistenza con personale qualificato.

### **Articolo 20 - Norme di comportamento**

1. L'alunno/utente del Servizio Scuolabus é tenuto ad osservare sul mezzo, nel rispetto di sé e degli altri, norme di comportamento similari a quelle osservate in ambito scolastico.

2. Il personale comunale addetto al servizio di scuolabus é responsabile della disciplina sui mezzi.

3. Ogni infrazione o danno dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto, all'Amministrazione Comunale; chiunque danneggi i mezzi di proprietà comunale é tenuto a risarcire il danno causato.

4. Il personale in servizio é responsabile dei bambini durante il trasporto.

5. I bambini della scuola materna dovranno essere affidati dal personale degli Scuolabus a persona autorizzata.

6. Nel caso che nella fermata di scuolabus un bambino non sia atteso da persona autorizzata, resterà affidato al personale preposto al servizio presso la sede Comunale.

7. Per gli utenti che non rispetteranno quanto previsto dal presente Regolamento, relativamente al comportamento da tenere durante il trasporto, verrà fatta comunicazione scritta alle famiglie.

8. Il ripetersi di tali infrazioni può causare la sospensione dell'utente dall'utilizzazione del servizio.

## **Articolo 21 - Servizio di refezione scolastica**

1. In servizio di mensa scolastica per il diritto allo studio è rivolto agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori a tempo pieno.

## **Articolo 22 - Modalità del servizio**

1. Il servizio è garantito dall'Amministrazione Comunale con mezzi propri e personale dipendente e/o in rapporto di convenzione a terzi.

2. La fornitura di generi alimentari è appaltata mediante gara e/o a trattativa privata.

3. Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale e prevede una contribuzione da parte dell'utente al costo di gestione del servizio stesso. Il costo del servizio è stabilito con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale che potrà prevedere esenzioni o agevolazioni per determinate categorie di utenti.

4. Il personale comunale addetto al servizio di mensa scolastica è responsabile del controllo peso e del controllo qualità dei generi alimentari ed è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione Comunale eventuali problemi.

5. Il personale comunale addetto al servizio di mensa scolastica è tenuto ad annotare giornalmente gli utenti presenti.

6. L'Assessorato competente elabora annualmente su indicazione di esperti, un menù mensile, a cui il personale addetto dovrà attenersi, sia per quanto riguarda il tipo di cibo che le quantità previste.

7. Il servizio di mensa scolastica potrà essere utilizzato dal personale docente e non docente previo pagamento della relativa quota che sarà stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

8. Il servizio di mensa scolastica potrà essere utilizzato anche dai genitori facenti parte del comitato di vigilanza sulle mense scolastiche in occasione delle verifiche e dei controlli.

## **TITOLO VI - INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA**

### **Articolo 23 - Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata**

1. Il servizio sociale professionale in collaborazione con la Asl individua le modalità di intervento a favore degli utenti tramite l'assistenza domiciliare o l'assistenza domiciliare integrata.
2. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari che per esigenze anche temporanee hanno necessità di un aiuto domestico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa ed alla cura della persona nelle attività giornaliere.
3. Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati /a riportare la persona o la famiglia alla situazione di maggiore benessere possibile, a permetterne la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.
4. Tali interventi sono prioritariamente rivolti agli anziani, agli invalidi ed inabili, od adulti per qualsiasi motivo non autosufficienti, nonché ai nuclei familiari naturali ed affidatari con componenti a rischio di emarginazione o con minori portatori di handicap.
5. L'assistenza domiciliare é attuata anche come prestazione di sostegno alla famiglia in situazione di temporanea difficoltà a garanzia del suo equilibrio, specie in caso di presenza di minori handicappati, o per garantire al minore un adeguato ambiente di vita in situazioni in cui aspetti sottoculturali determinano condizioni igienico-ambientali pericolose alla salute psicofisica.
6. L'assistenza domiciliare è gratuita per i portatori di handicap, negli altri casi è prevista una contribuzione da parte dell'utente al costo di gestione del servizio stesso graduata in relazione all'ISEE.
7. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è finalizzato a soddisfare, presso il proprio domicilio e negli spazi di vita della persona, i bisogni di assistenza socio - sanitaria di soggetti con limitazioni permanenti o temporanee della propria autonomia aventi necessità di un'assistenza più o meno continuativa che può variare da interventi di tipo socio-assistenziale ad interventi puramente sanitari.
8. Il Comune assicura le prestazioni afferenti alla componente socio - assistenziale del Servizio A.D.I. attraverso specifici "protocolli d'intesa" con l'Azienda Sanitaria Locale.

### **Articolo 24 - Destinatari S.A.D.**

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio comunale, persone o nuclei familiari che essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza

funzionale, da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

2. Sono, in particolare, destinatari degli interventi, persone anziane, soggetti disabili o affetti da problemi di salute mentale, famiglie problematiche con figli minorenni e, più in generale, quelle multiformi situazioni connesse a stati di non autosufficienza o comunque di ridotte capacità funzionali

3. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono erogate secondo un progetto assistenziale individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale.

Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche d'ogni utente e, pertanto, per ogni situazione è predisposto un singolo progetto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, il volontariato.

4. Al costo del Servizio, limitatamente alla componente socio-assistenziale, gli utenti e gli obbligati agli alimenti, partecipano con le modalità stabilite in base al valore ISEE

## **Articolo 25 - "Misure di contrasto alla povertà" Reddito Minimo di Inserimento**

1. Il reddito minimo di inserimento è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

## **Articolo 26 - Destinatari**

1. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà, annualmente stabilita dalla Giunta Comunale

2. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario (previa istruttoria del Servizio Sociale) per un periodo massimo di 6 mesi nei limiti delle somme e degli utilizzi amministrativi stabiliti dalla Giunta Comunale persistendo i requisiti di accesso. 3. Può essere rinnovato, per un massimo di due volte, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi documentati dal richiedente e relazione dell'Assistente Sociale.

4. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti che siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, nel Comune di Grottammare.

## **Articolo 27 - Ammontare del Reddito Minimo di Inserimento**

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito tende a coprire la differenza economica tra la soglia di povertà, annualmente stabilita dalla Giunta Comunale, ed il reddito mensile eventualmente percepito.

2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce la soglia minima di accesso ed i relativi contributi massimi erogabili per ciascuna di esse.

3. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel definire la prestazione, il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

## **Articolo 28 - Finalità dell'intervento**

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui al paragrafo relativo al reddito minimo di inserimento hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e contrattualizzando l'attuazione del programma con gli stessi .

2. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

## **Articolo 29 - Obblighi dei beneficiari**

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- a. comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni 6 mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli impossibilitati o incapaci a farlo;
- b. rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto/contratto di integrazione sociale;
- c. per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Il servizio sociale professionale sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza agli obblighi, comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il Comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il Comune riutilizza per gli stessi fini.

## **Articolo 30 - Controlli e verifiche**

1. Con dichiarazione sottoscritta attestante, alla data di presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Il Comune effettua i controlli e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine il Comune si avvale dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

## **Articolo 31 - Assistenza economica continuativa**

1. Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del "minimo vitale" costituiscono un'alternativa rispetto alle misure del reddito minimo di inserimento e sono focalizzate soprattutto, ma non esclusivamente, ai bisogni di soggetti anziani o disabili gravi per cui risulti impossibile o difficile assolvere ad un progetto/contratto

2. L'assistenza economica continuativa è finalizzata al soddisfacimento dei più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano (alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento etc..).

3. Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, sono destinati a coloro il cui ISEE è pari o inferiore alla soglia di accesso annualmente fissata dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione e rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, la giunta determinerà altresì i relativi contributi massimi erogabili .

4. Gli interventi sono di norma fruibili da coloro che sono residenti da almeno un anno tuttavia possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

### **Articolo 32 - Variazioni reddito medio familiare "ISEE"**

1. Qualora al momento della richiesta di intervento, o nel corso dell'anno di fruizione del beneficio, si sia determinata una nuova fonte di reddito familiare tale da incidere in maniera determinante sull' ISEE, il soggetto assistito è tenuto a dichiararlo obbligatoriamente alla scadenza del semestre. In tal caso il funzionario responsabile apporta le modificazioni conseguenti.

2. Al fine di accertare eventuali variazioni in aumento non dichiarate dagli interessati, può essere sentita, secondo le necessità, la Conferenza dei responsabili di cui ai successivi articoli.

### **Articolo 33 - Esclusioni**

1. Su conforme parere della Conferenza dei responsabili del servizio sociale di cui all'articolo 77 sono esclusi, parzialmente o totalmente, dai benefici i cittadini che, pur dichiarando un reddito ISEE inferiore alle soglie di accesso

- a. siano detentori di beni che inducano ad escludere stati di indigenza;
- b. esercitino attività anche di carattere precario e irregolare che producano reddito non dichiarato la cui entità riduca lo stato di bisogno;
- c. abbiano dei congiunti, seppure non conviventi, tenuti per legge in via primaria al loro sostentamento.

### **Articolo 34 - Presentazione delle domande**

1. La presentazione delle domande di assistenza deve avvenire di norma entro il 31 Luglio dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'assistenza.

2. La domanda deve essere presentata in unica copia debitamente corredata di tutte le autocertificazioni richieste. In essa devono essere elencati tutti i benefici richiesti.

3. Qualora, per giustificati motivi, la domanda di assistenza fosse presentata oltre tale scadenza, i benefici decorrono a partire dal mese successivo la presentazione della domanda stessa e verranno erogati dopo la sua completa istruttoria.

## **Articolo 35 - Assistenza abitativa**

1. L'assistenza abitativa é costituita da interventi volti a soddisfare bisogni abitativi dei soggetti e delle categorie socialmente piú deboli.
2. Essa é rivolta in particolare, alle persone anziane, agli inabili ed ai nuclei familiari con soggetti a rischio di emarginazione e di istituzionalizzazione.
3. In tale ambito rientrano:
  - a. gli interventi volti al miglioramento delle condizioni degli alloggi e l'adeguamento degli stessi alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
  - b. la concessione di contributi per il pagamento di canoni di locazione e dei servizi fondamentali e delle spese di ordinaria manutenzione;
  - c. la realizzazione di alloggi protetti per soggetti parzialmente non autosufficienti;
  - d. gli alloggi parcheggio volti a soddisfare esigenze di natura abitativa e a carattere transitorio
  - e. la sistemazione temporanea in alloggi requisiti o in strutture convenzionate, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente.
4. L'intervento di assistenza abitativa prevede una contribuzione da parte dell'utente al costo di gestione del servizio stesso secondo i criteri determinati dalle normative nazionali e regionali in materia di edilizia pubblica residenziale

## **Articolo 36 - Asilo Nido**

1. L'asilo nido é un servizio socio - educativo di interesse pubblico rivolto a bambini fino ai tre anni d'età, integra il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione di situazioni di svantaggio psico - fisico e socio - culturale.
2. E' compito dell'asilo nido attuare lo sviluppo armonico delle potenzialità psico-fisiche del bambino, tenendo conto delle specifiche esperienze e dando, nel contempo, impulso al processo di socializzazione in collaborazione con le famiglie e gli operatori.
3. La presenza di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali non può costituire motivo di esclusione dagli asili nido né di emarginazione all'interno della struttura stessa
4. IL funzionamento dell'asilo nido è disciplinato dall'apposito regolamento.

## **Articolo 37 - Centro diurno**

1. Il centro diurno é una struttura polivalente, gestita anche in forma associata con altri comuni, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione, di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti in particolare ai minori, anziani, handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale.

2. Il centro diurno è collegato ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e può fornire anche servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno della vita domestica a soggetti anziani, ed interventi di segretariato sociale.

3. Esso espleta attività culturali, educative, ricreative, sportive, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di ristoro.

4. Il centro diurno costituisce un servizio a domanda individuale ed è pertanto prevista una contribuzione da parte degli utenti determinata secondo il valore ISEE

### **Articolo 38 - Servizi per la vacanza**

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai minori, agli anziani, handicappati per concorrere ai processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e per creare occasioni di svago.

2. I servizi di cui al comma precedente rivolti ai minori, quali momenti integrativi del processo educativo, di norma devono essere attuati nel quadro della politica unitaria e interdisciplinare delle attività coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali.

3. I servizi per la vacanza sono attuati dall'Amministrazione Comunale con proprio personale e/o in rapporto di convenzione con terzi.

4. Il Soggiorno estivo per anziani è rivolto a realizzare interventi sociali e ricreativi, a carattere preventivo, attraverso l'aggregazione di anziani in contesti diurni residenziali e semi-residenziali strutturati ed organizzati in maniera tale da perseguire finalità relazionali e socializzanti oltre a garantire specifici interventi riabilitativi. Il servizio comprende le prestazioni di trasporto. Le località sono annualmente individuate in zone montane termali o climatiche. Il numero dei partecipanti viene annualmente definito dall'Amministrazione. Fruiscono dei soggiorni estivi i cittadini residenti autosufficienti.

5. I servizi per la vacanza sono servizi pubblici a domanda individuale ed è prevista una contribuzione da parte degli utenti al costo di gestione del servizio stesso, contribuzione graduata in relazione alla Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

### **Articolo 39 - Sostegno psicologico**

1. Gli interventi di sostegno psicologico hanno lo scopo di stimolare il superamento di stati personali di disagio psicologico derivanti da situazioni conclamate presenti o temute di emarginazione sociale attraverso:

- a. un'appropriata informazione e consulenza psicologica nell'ambito delle normali attività di realizzazione degli interventi ;
- b. l'integrato utilizzo dei servizi di assistenza medico - psichiatrica a favore dei minori nonché degli interventi di salute mentale .

2. L'assistenza psicologica é rivolta al singolo ed al nucleo familiare:

- a. per la piena realizzazione del proprio ruolo;
- b. per il mantenimento o il recupero dell'equilibrio personale e relazionale;
- c. per il superamento di stati di disagio derivanti da situazioni di difficoltà e/o di emarginazione sociale;
- d. per l'attivazione, valutazione e utilizzazione delle potenziali disponibilità ad una solidarietà sociale in particolare nei confronti dei minori anche handicappati, in funzione dell'affidamento familiare, dell'adozione e della tutela;
- e. per il conseguimento delle finalità liberamente scelte dal singolo e dalla coppia;
- f. alla rimozione delle condizioni personali e familiari che spingono alla interruzione volontaria della gravidanza specie nei casi di minorenni;
- g. al superamento di ogni altra condizione di difficoltà o di disagio in cui possono trovarsi i soggetti con particolare riferimento a quelli dell'età evolutiva, alle scelte scolastiche e lavorative, ai provvedimenti di affidamento familiare, adozioni od istituzionalizzazione, al reinserimento sociale a seguito di carcerazione preventiva, espiazione di pena .

## **Articolo 40 - Promozione sociale**

1. Gli interventi di promozione sociale hanno lo scopo di promuovere e favorire mediante attività rivolte ad individui e/o gruppi portatori di bisogni omogenei, la piena integrazione sociale delle persone nella vita e nell'ambiente comunitario.

2. Tali interventi si realizzano attraverso il coordinamento funzionale tra le attività e le iniziative sociali, educative, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero destinate a tutta la popolazione.

## **TITOLO VII - INSERIMENTO LAVORATIVO**

### **Articolo 41 - Interventi per l'inserimento lavorativo**

1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno ed all'integrazione degli adulti soggetti al rischio di emarginazione compresi gli inabili e gli invalidi, nonché degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in regime di semilibertà.

2. Ai fini di cui al comma precedente ed in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia, gli interventi si concretizzano in :

- a. attuazione di iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- b. iniziative propositive ed attuative volte all'adeguamento delle capacità professionali in relazione agli effettivi sbocchi di lavoro;
- c. attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicaps e dei minori in difficoltà;
- d. iniziative nei confronti di imprese artigiane e cooperative per favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati;

- e. iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, specie artigiane e agricole o di servizi, alle quali partecipano, insieme ad altri cittadini, soggetti portatori di handicaps o esposti a rischi di emarginazione nonché adolescenti problematici;
- f. attività di individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, nonché di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semilibertà, di malati di mente, realizzando anche rapporti convenzionali a tale scopo e verificandone la attuazione.

### 3. Nell'ambito dell'inserimento lavorativo sono previsti:

- a. Il tirocinio di formazione come strumento formativo che si attua con la permanenza in normali sedi di lavoro ed è rivolto di norma a soggetti di età non inferiore a 18 anni. Obiettivo del tirocinio è la maturazione della persona riferita alle capacità relazionali, alle capacità produttive, alle capacità di assunzione del ruolo lavorativo. Il tirocinio ha la durata massima di 3 anni e, compatibilmente con i ritmi individuali di adattamento, si svolge preferibilmente in più ambienti lavorativi secondo criteri di progressione nell'acquisizione delle esperienze. Ai tirocinanti spetta un assegno di incentivazione oraria determinato annualmente dalla Giunta Comunale ed aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La competenza ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta al Comune.
- a. b) La borsa lavoro di integrazione socio - assistenziale che consiste nell'erogazione di una sovvenzione finalizzata all'effettivo inserimento prettamente sociale e relazionale del destinatario.
- b. La borsa lavoro di integrazione socio-assistenziale è destinata a soggetti di età non inferiore a 18 anni ed ha la durata di un anno ed è rinnovabile per comprovate esigenze.
- c. L'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

La competenza ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta al Comune.

4. Destinatari degli interventi di cui sopra. Tirocinio di formazione e borsa lavoro di integrazione socio-assistenziale sono le persone svantaggiate ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex tossicodipendenti, gli ex alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e le altre persone a rischio o in stato di emarginazione, segnalate dal "Servizio Sociale Comunale", dall'Azienda Sanitaria Locale o dagli organi giudiziari.

## TITOLO VIII - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

### Articolo 42 - Servizi ed interventi a favore dei disabili

1. Il Comune assicura l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione nonché realizzando in forma totalmente gratuita i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrative di valenza socio - educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n°297, nonché in ambito extrascolastico;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo;
- f) interpretariato per audiolesi;
- g) iniziative di animazione e socializzazione in centri estivi;
- h) promozione delle attività sportive e di tempo libero (piscina, parco attrezzato, cicli di attività motoria);
- i) realizzazione di programmi di aiuto alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia;
- m) sportello informa handicap;
- n) sperimentazione di attività lavorativa in cooperativa sociale integrata;
- o) realizzazione di un servizio educativo estivo per disabili e loro famiglie in collaborazione con associazioni di volontariato;
- r) iniziative per garantire l'accoglienza abitativa per periodi brevi e di emergenza di disabili senza sostegno familiare;
- p) progettazione di interventi di supporto (organizzativo, logistico e tecnico) per favorire lo sviluppo del turismo da parte di soggetti disabili.

2. Sono previsti altresì i seguenti servizi che prevedono una compartecipazione del nucleo familiare del portatore di handicap, quantificato sempre in relazione al valore ISEE e più precisamente:

- a. centri socio - riabilitativi ed educativi diurni
- b. soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
- c. centri residenziali per gravi e gravissimi.

## **Articolo 43 - Accoglimenti in Comunità - Alloggio o Case Famiglia di minori portatori di handicaps**

1. Il Comune provvede all'ospitalità in comunità - alloggio, case - famiglia e analoghi servizi residenziali di minori portatori di handicaps al fine di assicurare al minore disabile, privo anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, un ambiente di vita adeguato.
2. Il Comune si avvale di strutture pubbliche o di strutture di accoglimento residenziale private iscritte nei Registri istituiti con legge regionale.
3. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt.143 - 147 - 261 - 301 - 409 C.C.) del minore portatore di handicap accolto in "comunità alloggio" o "case famiglia" devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.
4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua nella misura determinata in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, determinata annualmente dalla giunta comunale secondo il valore ISEE.
5. Alla famiglia anagrafica del minore accolto nella struttura residenziale assistenziale va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell' importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti, riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 (escluso il pagamento dell'affitto).
6. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.
7. La domanda di ammissione in "comunità - alloggio" o "case famiglia" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, dei genitori del minore.
8. Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei genitori del minore impossibilitati o incapaci a farlo fatto salvo il consenso di quest'ultimi.

## **Articolo 44 - Centri diurni per portatori di handicap**

1. I Centri diurni o semi residenziali sono un servizio rivolto a portatori di handicap medio-gravi per i quali, nei piani educativi individualizzati, stilati durante la frequenza scolastica, non è stata ritenuta utile una prosecuzione degli studi e che necessitano pertanto di un ambiente protetto per il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall'ambiente ed evitare l'istituzionalizzazione.

2. Il Centro Diurno socio-riabilitativo ha la finalità di avviare gli utenti allo svolgimento delle azioni quotidiane nell'ambiente di vita e di sviluppare l'orientamento verso attività occupazionali in relazione alle abilità presenti ed alle potenzialità da sviluppare. L'accesso al Centro è preceduta da un'analisi del bisogno e dalla valutazione dell'autonomia raggiungibile da parte dell'Assistente Sociale competente.

3. Per i soggetti portatori di handicap, che hanno assolto l'obbligo scolastico, è prevista la frequenza del Centro Diurno con le seguenti finalità:

- a. sostenere la famiglia nel compito educativo - formativo;
- b. migliorare la qualità della vita dei soggetti nella fase di passaggio tra scuola e un eventuale lavoro;
- c. offrire occasioni di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità di relazione, comunicazione, autocontrollo.

4. Le prestazioni del Centro possono essere integrate da attività di formazione professionale e di formazione di situazione di lavoro guidato, per una definizione del percorso del progetto parallelo e/o successivo al Centro.

5. La segnalazione - completa di diagnosi e di profilo dinamico funzionale - viene presentata dall'équipe del distretto socio - sanitario della AUSL che ha seguito il ragazzo nelle varie fasi dell'età evolutiva all'Assistente Sociale competente del Comune.

L'Assistente Sociale, valutata la necessità dell'utente in rapporto alle disponibilità dei posti nei Centri diurni abilitati, provvede all'inserimento immediato nel caso di posto già libero o ad inserire il nominativo in lista d'attesa.

6. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt.143 - 147 - 261 - 301 - 409 C.C.) del minore portatore di handicap accolto in centri diurni devono concorrere al costo della retta in relazione alle proprie condizioni economiche.

7. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua nella misura determinata in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, determinata annualmente dalla giunta comunale secondo il valore ISEE.

8. Nei Centri Diurni e nei servizi resi alla persona possono essere ammessi utenti residenti in altri Comuni previo impegno dei Comuni stessi al pagamento delle quote del costo del servizio.

## **Articolo 45 - Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto**

1. L'inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto è attivato nei confronti dei portatori di handicap incollocabili, ma bisognosi di una rete di relazioni al di fuori della famiglia al fine di migliorare le condizioni generali di vita, per combattere l'isolamento ed evitare la regressione.

2. L'inserimento avviene presso i laboratori "protetti" gestiti dalla ASL n. 12 o presso cooperative di lavoro convenzionate con l'Ente Locale, su specifico progetto degli operatori della Psichiatria territoriale.

## **Articolo 46 - Assistenza domiciliare ed educativa**

1. Per l'assistenza domiciliare a favore dei portatori di handicap si rinvia a quanto stabilito dal precedente articolo 23. L'assistenza Educativa Domiciliare per i disabili è costituita da un complesso di attività ed interventi rivolti soprattutto ai minori per favorirne un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

2. Può essere attivato dietro richiesta della famiglia, su valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente.

3. La prestazione viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo personalizzato di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente Sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.

4. Per ogni presa in carico il Servizio Sociale Professionale predispone apposita cartella di verifica del percorso socio - educativo effettuato.

5. L'assistenza domiciliare ed educativa sono erogate gratuitamente per i portatori di handicap.

## **TITOLO IX - TUTELA DELLA INFANZIA ED ETA' EVOLUTIVA**

### **Articolo 47 - Tutela dell'infanzia**

1. La tutela della famiglia, della maternità, dell'infanzia si realizza mediante:

- a. l'informazione e l'assistenza psicologica e sociale alla donna, alla famiglia, alla coppia;
- b. l'integrazione e la sostituzione della famiglia a favore di minori attraverso attività di affidamento preadottivo, familiare ed eterofamiliare, adozione ivi compresi i rapporti con la autorità giudiziaria minorile per l'esercizio della tutela;
- c. la riabilitazione e l'assistenza semiresidenziale a favore di minori gravemente handicappati nonché di appoggio scolastico anche mediante sussidi didattici speciali e personale scolastico e parascolastico idoneo.

2. L'assistenza ed integrazione sociale rivolta agli adolescenti ed ai giovani, fra l'altro concernono:

- a. istruttoria ed attuazione dei provvedimenti amministrativi e civili dell'autorità giudiziaria minorile nonché gli interventi di protezione sociale
- b. consulenza a favore di nubendi minori;

- c. attività di appoggio scolastico anche a favore di giovani disadattati ed handicappati, ivi compresa la consulenza psico - pedagogica e di inserimento lavorativo attraverso orientamento e qualificazione professionale
- d. le attività previste per la prevenzione della diffusione delle tossicodipendenze fra la popolazione giovanile.

## **Articolo 48 - Strutture residenziali per minori**

1. Il Comune provvede all'ospitalità in strutture residenziali, intese nella loro accezione più ampia di Comunità alloggio, Gruppi famiglia, di minori provenienti da famiglie in temporanea difficoltà, sottoposti o no a provvedimenti civili o amministrativi dell'autorità giudiziaria ovvero di qualunque altro minore, residente o immigrato, che viva in situazioni di disagio, disadattamento o devianza o che sia privo di un ambiente familiare idoneo, al quale deve essere assicurato il mantenimento, l'educazione, l'istruzione.

2. Inoltre, il Comune provvede all'ospitalità in strutture adeguate di adolescenti in difficoltà relazionali con la famiglia o privi della stessa che necessitano di un'azione di sostegno e recupero.

3. I familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (artt.143 - 147 - 261 - 301 - 409 C.C.) del minore o adolescente accolto in "strutture residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche.

4. Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua in proporzione alla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare determinata annualmente dalla giunta comunale secondo il valore ISEE

5. Alla famiglia del minore accolto nella struttura residenziale va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari al doppio dell' importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti, riparametrata in base alla composizione del nucleo familiare sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98 (escluso il pagamento dell'affitto).

6. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza del minore; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

7. La domanda di ammissione in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" avviene, di norma, su domanda, in carta semplice, dei genitori del minore o su segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni se il minore è soggetto a provvedimenti civili o penali da parte dello stesso.

8. Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei genitori del minore impossibilitati o incapaci a farlo fatto salvo il consenso di quest'ultimi o su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

## **Articolo 49 - Servizio Educativo Domiciliare (S.E.D.)**

1. Il Servizio Educativo Domiciliare, finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorirne un armonico sviluppo, sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.
2. Può essere attivato dietro richiesta della famiglia, su valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente, oppure dietro mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, come interventi atti a prevenire e/o scongiurare eventuali allontanamenti del minore dal proprio contesto familiare.
3. La prestazione viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto educativo personalizzato di recupero e/o tutela, predisposto dall'Assistente Sociale e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti in un programma di lavoro sistematicamente verificato in riunioni collegiali.
4. Per ogni presa in carico il Servizio Sociale Professionale predispone apposita cartella di verifica del percorso socio-educativo effettuato.
5. Il Servizio Educativo Domiciliare è erogato gratuitamente nei casi in cui l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare sia pari o inferiore alla "soglia di l'accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare.
6. Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al Servizio ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo della prestazione determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 50 - Affidamenti familiari di minori**

1. Il minore che sia temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad altra persona singola, o a una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione".
2. L'affido rappresenta pertanto:
  - a. uno dei mezzi a disposizione delle Amministrazioni locali per fronteggiare e dare adeguata risposta alla complessa problematica dei minori in difficoltà;
  - b. un istituto finalizzato alla protezione non soltanto dei minori soggetti a provvedimenti della Magistratura minorile, ma anche di quelli che, per cause

diverse, vivono nell'ambito familiare situazioni di disagio, per le quali non è sempre necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria;

- c. un intervento di forte valenza educativa, caratterizzato dalla collocazione temporanea anche solo diurna, del minore presso un'altra famiglia, dietro valutazione professionale dell'Assistente Sociale competente, e volto, oltre che alla protezione del minore, al contestuale recupero dei ruoli genitoriali carenti, in vista del reinserimento del minore presso il nucleo familiare di origine.

3. L'affido può essere:

- a. disposto ed attuato dal Servizio Sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- b. disposto dal Tribunale per i Minorenni e attuato dal Servizio Sociale Comunale che può anche vigilare sull'andamento;
- c. coordinato e supervisionato da esperti esterni o della Azienda Sanitaria Locale nonché da professionisti appositamente individuati al fine di verificare il percorso socio-educativo del minore e della famiglia in carico al servizio sociale.

4) Il Comune garantisce alla famiglia affidataria la cui Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore alla "soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare un corrispettivo economico da erogare mensilmente alla famiglia affidataria, corrispettivo determinato previo indirizzo della giunta comunale

## **Articolo 51 - Affidamenti semiresidenziali**

1. L'affidamento semiresidenziale su valutazione del Servizio sociale può essere effettuato presso Comunità e/o Istituti educativi qualora sia necessario l'allontanamento dal nucleo familiare di origine e non vi siano famiglie affidatarie disponibili o si scelga deliberatamente di non ricorrere a tale soluzione per il bene del minore.

2. L'intervento di affido a servizi residenziali o a comunità è una prestazione finalizzata a far fronte alle esigenze:

- a. di minori la cui famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere il suo ruolo;
- b. di soggetti non autosufficienti o emarginati che necessitano di interventi sostitutivi della famiglia; di anziani soli non in grado di usufruire dei servizi del territorio, alternativi al ricovero, di cui agli articoli seguenti.

3. I servizi residenziali e le comunità oltre che assicurare condizioni adeguate alle esigenze e ai bisogni dei soggetti ospiti, devono garantire l'inserimento sociale e l'utilizzo da parte degli stessi di tutti i servizi del territorio.

4. Devono, altresì, realizzare forme di trattamento che favoriscano il recupero e il reinserimento sociale degli utenti, nonché modalità organizzative che garantiscano il coinvolgimento delle famiglie e l'integrazione con l'ambiente esterno.

5. L'intervento di affido a servizi residenziali od a comunità é effettuato solo a certezza di impossibilità di intervento nell'habitat naturale. Dopo il terzo mese dell'affido a servizi residenziali od a comunità, il servizio sociale del Comune dovrà rivalutare il caso.

6. Del servizio semiresidenziale usufruiscono gratuitamente i minori facenti parte di un nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di l'accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare.

7. Il nucleo familiare il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare accede in forma agevolata al servizio ovvero corrispondendo una contribuzione sulla retta di frequenza

## **Articolo 52 - Ludoteche e Centri di Aggregazione Giovanile**

1) Le Ludoteche e i C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile) sono centri territoriali organizzati come luogo di incontro e di iniziative volte all'impiego del tempo libero e alla socializzazione dei minori, finalizzati ad un obiettivo educativo di crescita e prevenzione dei giovani.

2) I Centri sono gestiti dal Comune tramite operatori qualificati in possesso della necessaria professionalità ed esperienza, individuati di anno in anno.

3) I Centri hanno l'obiettivo di:

- a. prevenire l'emergere di fenomeni di disagio giovanile attraverso la realizzazione di una rete educativa territoriale che integri l'azione delle agenzie primarie (famiglia, scuola) con una attenzione particolare a situazioni di handicap, svantaggio e devianza;
- b. concorre a realizzare una programmazione unitaria di tutte le attività socio-educative-ricreative extra scolastiche per raggiungere un sistema formativo integrato;
- c. sostenere i genitori e le famiglia nel loro ruolo educativo.

3) In particolare i Centri promuovono attività di animazione di gruppo, di laboratorio, di informazione ambientale, di gioco e di prevenzione sociale attraverso strumenti di comunicazione idonei a sviluppare relazioni significative tra i giovani e tra i giovani e gli adulti.

4) I Servizi sono completamente gratuiti salvo progettazioni particolari da determinarsi con apposito atto della Giunta Comunale.

5) Ai Centri di Aggregazione Giovanile possono accedere i ragazzi preadolescenti ed adolescenti (12-29 anni), prevalentemente residenti nel Comune di Grottammare, allo scopo di fornire loro percorsi costruttivi, canali di comunicazione, spazi e sedi di incontro.

6) Nelle Ludoteche possono accedere ragazzi dai 6 ai 12 anni residenti nel Comune.

7) Nei centri dietro richiesta scritta ed autorizzazione comunale possono svolgersi attività di volontariato, attività musicale, sportiva, percorsi di sostegno alla genitorialità ed ogni altra iniziativa socio - culturale che abbia come scopo quello di sviluppare educazione attraverso opportunità da dare ai ragazzi per crescere in maniera originale ed autonoma.

## **Articolo 53 - Informagiovani**

1. L'informagiovani è uno sportello operante sul territorio che svolge una serie di servizi destinati di norma ai giovani nella fascia di età dai 16 ai 29 anni.
2. I servizi offerti riguardano diversi settori e precisamente:
  - a. Scuola e formazione
  - b. Vita sociale
  - c. Lavoro e concorsi
  - d. Viaggi e vacanze
  - e. Tempo libero
3. L'attività svolta dall'informagiovani tramite uno o più operatori qualificati ha ad oggetto l'orientamento alla scelta scolastica, universitaria, professionale e lavorativa, colloqui orientativi, servizio curriculum, sportello imprenditoria, sportello informaconcorsi.
4. Gli strumenti utilizzati sono la navigazione su Internet, la consultazione di gazzette ufficiali, documenti, materiali e riviste specializzate.
5. Vengono organizzati nell'ambito delle attività dell'informagiovani anche conferenze e dibattiti.
6. I servizi sono completamente gratuiti salvo progettazioni particolari da determinarsi con apposito atto di giunta comunale
7. Il servizio Informagiovani può essere svolto in forma singola o associata con comuni del medesimo ambito territoriale. L'informagiovani ha tra l'altro l'obiettivo di prevenire le emergere di fenomeni di disagio giovanile

## **Articolo 54 - Interventi di tutela del minore e rapporti con l'autorità giudiziaria**

1. Il Comune predispone attività a tutela dei minori con esigenze particolari di protezione sia attuando interventi disposti dalla Magistratura minorile che promuovendo da parte della stessa i provvedimenti di competenza.
2. L'attività di cui al comma precedente si concretizza:
  - a. nel reperimento precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento di minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile;
  - b. nella adozione di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di cui all'art. 403 del c.c. di competenza del Sindaco;

- c. nella segnalazione di casi alla magistratura minorile e nella predisposizione od indagini ed accertamenti ulteriori da essa richiesti;
- d. nella assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura;
- e. nell'attuazione delle misure ed attività volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione;
- f. nella promozione ed attuazione dell'affidamento familiare attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;
- g. nella determinazione di un eventuale contributo economico da corrispondere agli affidatari per il mantenimento del minore e di facilitazioni nell'utilizzo di servizi del territorio anche con accesso gratuito o semigratuito;
- h. nella vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al sesto e settimo comma della Legge 4 Marzo 1983, n. 184 e agli obblighi degli istituti, pubblici e privati, di cui al quarto comma dello stesso articolo 9;
- i. nella collaborazione con l'autorità giudiziaria prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni

## **TITOLO X - INTERVENTI A TUTELA DEGLI ANZIANI**

### **Articolo 55 - Finalità**

1. Il Comune promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane e valorizza il ruolo dell'anziano.
2. Le suddette finalità si realizzano prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza, favorendo la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e sociale, attuando interventi che assicurino all'anziano ed alla sua famiglia un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta, l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane.
3. In particolare le forme di intervento ad alta integrazione socio-sanitaria sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza .

### **Articolo 56 - Ruolo delle famiglie**

- 1) Le famiglie hanno il diritto ad essere compiutamente informate in ordine all'offerta complessiva di servizi nel territorio comunale e ad essere coinvolte, come risorsa qualificante del sistema dei servizi e nel rispetto del diritto di libera scelta, nell'elaborazione ed attuazione del programma assistenziale personalizzato per ciascun assistito.

## **Articolo 57 - Azioni positive**

1) Il Comune promuove azioni positive che afferendo, in particolare, ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e favorire la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.

## **Articolo 58 - Assistenza domiciliare affidata**

1) Oltre all'assistenza domiciliare di cui all'art23 del presente regolamento viene prevista la possibilità di sperimentare e realizzare per gli anziani, previa apposita regolamentazione da approvare con separato provvedimento consiliare e sentite le organizzazioni sindacali, l'Assistenza Domiciliare Affidata che consiste in una incentivazione economica finalizzata all'inserimento o alla permanenza nel nucleo familiare ovvero nell'ambiente di appartenenza, di un soggetto anziano o adulto non autosufficiente o con ridotta autosufficienza residua, a conclamato rischio di istituzionalizzazione.

2) In caso di assenza di un nucleo familiare convivente o di incapacità di quest'ultimo all'accudimento, la predetta finalità può realizzarsi tramite forme di affidamento parentale o etero-familiare attraverso l'individuazione di un affidatario scelto dall'anziano stesso, o dai parenti fino al quarto grado o, in mancanza di questi, dal responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente sociale.

3) L'incentivazione economica viene erogata dal Comune sulla base del programma assistenziale personalizzato elaborato dal "Servizio Sociale Professionale".

## **Articolo 59 - Strutture residenziali**

1) Il Comune attua gli interventi di ospitalità in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio - assistenziali o di un necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.

2) Il Comune si avvale esclusivamente delle strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali iscritte nei Registri istituiti con legge regionale e con le stesse stipula apposita convenzione disciplinante le modalità di accoglimento delle persone nonché i rapporti finanziari.

3) Le "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" di cui si avvale il Comune devono configurarsi come strutture in grado di offrire la gamma completa dei servizi di tipo comunitario ed assistenziale contestualmente all'assistenza sanitaria continuativa infermieristica e specifica riabilitativa. Il fine primario è quello del mantenimento alberghiero ed assistenziale dei cittadini in condizioni di autosufficienza menomata. L'assistenza infermieristica ed i trattamenti riabilitativi di mantenimento per prevenire ulteriori aggravamenti intervengono come fattori complementari per quanto indispensabili.

4) La richiesta di accoglimento in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali", al fine di un raccordo del momento socio-assistenziale con quello sanitario e di un contenimento dei ricoveri impropri, deve essere vagliata in riferimento all'offerta presente sul territorio e nel rispetto della soggettività e della specificità di ogni singolo soggetto. In tal senso l'Amministrazione Comunale si avvale della consulenza dell'Unità di Valutazione Distrettuale e dell'Unità di Valutazione Geriatrica Distrettuale per i compiti alle stesse affidati dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

## **Articolo 60 - Compartecipazione al costo**

1) Le persone in età adulta, gli anziani ed i portatori di handicaps maggiorenni accolti in "strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali" devono concorrere al costo della retta di accoglimento con l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore a L. 250.000 aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.

2) Gli arretrati relativi ai ratei delle indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati a disponibilità del ricoverato stesso o ai familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune, cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

3) Le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti devono concorrere al costo della retta di accoglimento in relazione alle proprie condizioni economiche fatta salva la quota del reddito familiare da assicurare agli stessi.

4) La compartecipazione del ricoverato, dei familiari tenuti al mantenimento e delle persone tenute alla corresponsione degli alimenti deve tendenzialmente coprire l'intero ammontare della retta di ricovero.

5) Il Comune interviene con il pagamento della eventuale quota parte residua solo quando:

- a. il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito come sopra determinata;
- b. i familiari tenuti al mantenimento e le persone tenute alla corresponsione degli alimenti abbiano concorso al costo della retta in relazione alle loro condizioni economiche.

## **Articolo 61 - Contribuzione dei familiari tenuti al mantenimento**

1) I familiari conviventi del ricoverato ovvero i componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n°223, il cui

Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) con esclusione dal computo della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali", è:

- a. pari o inferiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare (con esclusione della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali"), sono esenti dalla contribuzione sulla retta di accoglimento in "struttura residenziale assistenziale";
- b. superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla
- c. diversa composizione del nucleo familiare (con esclusione della persona accolta in "struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali"), concorrono al costo della retta di accoglimento. La contribuzione è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la soglia di accesso per la gratuità. La percentuale corrispondente alla quota eccedente si applica alla retta di accoglimento.

2) Al coniuge del ricoverato va comunque assicurata una quota del reddito familiare pari all'importo del trattamento minimo previdenziale INPS per i lavoratori dipendenti.

3) In presenza di più componenti la famiglia anagrafica la quota di reddito familiare da assicurare agli stessi è riparametrata in base alla composizione della famiglia anagrafica del ricoverato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, n. 130.

4) Nell'eventualità che sia posta a carico del Comune una quota residua della retta lo stesso può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del ricoverato che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto od in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

5) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, può adottare le misure necessarie al recupero del dovuto nei confronti dei familiari tenuti al mantenimento e degli altri obbligati per legge.

6) Gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione d'invalidità civile (Legge 11.2.1980 n. 18 Legge 30.3.1971 n. 118) maturati dal ricoverato per il periodo antecedente all'accoglimento nella struttura residenziale per finalità assistenziali ed erogati successivamente in corso di degenza, costituendo rimborso a posteriori delle spese sostenute dall'invalido per la propria assistenza a domicilio, vengono lasciati in disponibilità del ricoverato stesso o dei familiari del ricoverato deceduto; i ratei dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo successivo al ricovero, maturati in corso di degenza, vengono incamerati dal Comune cui fanno carico parzialmente le rette di degenza nei limiti del rimborso economico della spesa effettivamente sostenuta.

7) Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.

## **TITOLO XI - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI IMMIGRATI**

### **Articolo 62 - Finalità**

1. L'amministrazione intende rimuovere le cause di una potenziale emarginazione degli immigrati realizzando:

- a. iniziative socio culturali che pongano la diversità culturale come ricchezza e fondamento di una positiva convivenza sociale;
- b. interventi socio assistenziali che anche in relazione alle diverse etnie mirino a conseguire l'integrazione.

### **Articolo 63 - Inserimento scolastico per minori immigrati**

1. Tale intervento ha lo scopo di favorire l'inserimento e l'integrazione di cittadini immigrati e di rimuovere gli ostacoli linguistici che limitano l'uguaglianza con i cittadini italiani.

2. La conoscenza della lingua italiana e del Paese ospitante sono veicoli indispensabili all'inserimento sociale: pertanto viene espressamente previsto il sostegno scolastico linguistico ai minori immigrati che frequentano le scuole dell'obbligo e che hanno difficoltà di inserimento nella classe, attraverso convenzioni e contratti con enti e/o personale qualificato.

### **Articolo 64 - Centro Servizi per immigrati**

1. La struttura è finalizzata a fornire ai cittadini immigrati informazione ed assistenza per agevolare la fruizione dei diritti ed il puntuale adempimento dei doveri previsti dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione.

2. La struttura denominata "Centro Servizi" gestita attraverso un operatore qualificato tende a realizzare una basilare funzione di sostegno, consulenza ed accompagnamento materiale degli immigrati negli uffici pubblici, non solo di Grottammare ma dell'intero Circondario, presso i Servizi Pubblici dislocati nel Territorio Provinciale.

### **Articolo 65 - Fondo sostegno per il diritto all'abitazione**

1. Per promuovere ogni iniziativa che renda possibile l'accesso alla casa per i cittadini immigrati è istituito un Fondo polivalente attraverso cui assicurare formalmente al locatore il pagamento di due canoni mensili di locazione nel caso l'immigrato risultasse moroso o erogato un contributo comunale quale importo cauzionale per l'accesso all'alloggio.

## **Articolo 66 - Intervento di Prima accoglienza**

1. Il Servizio di Prima Accoglienza è sostanzialmente una struttura che riesce a provvedere alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari degli stranieri immigrati che versano in stato di estremo ed inderogabile bisogno, per periodi di tempo determinato.
2. Con tale Servizio, l'Amministrazione tramite convenzioni con strutture residenziali garantisce interventi di breve durata (al massimo una settimana), occasionali e di emergenza.

## **Articolo 67 - Iniziative di educazione interculturale**

1. Le iniziative sono programmate al fine di rafforzare nelle nuove generazioni e nella comunità sociale in generale, un sempre maggiore atteggiamento di disponibilità nei confronti degli immigrati con l'intento di far conoscere altre culture, facilitando il superamento dei pregiudizi.

## **TITOLO XII - EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE**

### **Articolo 68 - Interventi di emergenza**

1. Gli interventi di emergenza e il pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire, per un tempo limitato, a tutti coloro, che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti personali e/o familiari, i mezzi necessari al soddisfacimento di bisogni fondamentali di vita.
2. In particolare gli interventi concernono:
  - a. l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, a favore di minori, anziani, adulti;
  - b. l'erogazione immediata di sussidi di assistenza economica straordinaria;
  - c. l'attivazione contestuale degli altri interventi di Servizio Sociale previsti dal presente Regolamento idonei a sanare le situazioni di emergenza verificatesi ed
  - d. evitare emarginazione e disadattamento.

### **Articolo 69 - Assistenza economica straordinaria**

- 1) I Sussidi straordinari possono essere:

a) "Di emergenza" o "Una tantum", quando tendono a risolvere situazioni di grave disagio ma temporaneo.

Per l'erogazione di detti benefici si può prescindere dal reddito. Per i già assistiti con sussidio continuativo ai fini del conseguimento del beneficio, è necessario dimostrare un

aggravamento della situazione già denunciata. I sussidi sono erogati con determina del responsabile di area e/o di servizio dei servizi sociali

2) I sussidi "di emergenza o urgenti" sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze contingenti ed urgenti e per spese riguardanti ad esempio:

- a) riscaldamento e spese condominiali;
- b) arretrati canone di affitto abitazione;
- c) arretrati bollette utenze, acqua, luce, gas;
- d) trasporto e soggiorno fuori Comune per visite specialistiche;
- e) spese sanitarie per farmaci e per esami di laboratorio;
- f) altre necessità improrogabili in base alla relazione del Servizio Sociale Professionale.

Il tetto massimo del contributo deve essere non superiore alla pensione minima INPS, da erogare una sola volta nell'anno solare, in base a quanto previsto negli stanziamenti di bilancio, previa istruttoria dell'Assistente Sociale dell'Ufficio.

3) I soggetti destinatari degli interventi di assistenza economica straordinaria debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

4) I sussidi "una tantum" sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze eccezionali quali ad esempio a titolo esemplificativo

- a) acquisto protesi visive, auricolari, dentarie, materiale igienico - sanitario, (purché non forniti o forniti parzialmente dal Servizio Sanitario Nazionale);
- b) trasloco;
- c) lavori di riadattamento, manutenzione, installazione di impianti di riscaldamento, di abbattimento di barriere architettoniche ecc.. tali da garantire accessibilità, vivibilità e fruibilità, in alloggi per anziani e inabili, anche in presenza del Contributo Regionale e per la spesa eccedente il contributo stesso ;
- d) spese funerarie e trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune, in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;
- e) altre necessità improrogabili in base alla relazione del Servizio Sociale Professionale.

5) Il tetto massimo del contributo non può essere superiore a quattro milioni da aggiornare di anno in anno secondo gli indici istat, da erogare una sola volta nell'anno solare, in base a quanto previsto negli stanziamenti di bilancio, previa istruttoria dell'Assistente Sociale dell'Ufficio.

- 6) I soggetti destinatari degli interventi di assistenza economica straordinaria debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.
- 7) Il Servizio Sociale Professionale del Comune anche su segnalazione di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può d'ufficio inoltrare la domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo, per ambedue i tipi di sussidio.
- 8) Nel definire la prestazione il Comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare la situazione di necessità
- 9) Il Comune può erogare la prestazione anche a persona diversa dal beneficiario o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i destinatari dell'intervento, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione assistenziale di carattere economico.
- 10) Il servizio sociale professionale contestualmente o immediatamente dopo l'erogazione del sussidio avrà cura di predisporre un progetto/contratto che elaborato e predisposto con la collaborazione dell'utente consenta di superare la situazione di bisogno.

## **TITOLO XIII - ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO**

### **Articolo 70 - Attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali**

1. L'attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali si concretizza in una serie di interventi di carattere generale per la conoscenza delle istanze sociali in termini di prestazioni e servizi, la rilevazione sistematica delle risorse ai fini della programmazione e della prevenzione, la valutazione della adeguatezza delle prestazioni e dei servizi, della loro congruità rispetto ai bisogni cittadini, la verifica di una distribuzione equilibrata delle risorse, la promozione del coinvolgimento, anche del privato, nella attuazione dei servizi socio-assistenziali e la sistematica e costante attenzione alle condizioni dei minori residenti nel territorio previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente a tutela dei loro diritti ed interessi.
2. L'attività di vigilanza nei confronti degli appalti o convenzioni dovrà essere improntata non solo al rispetto dei parametri contrattualmente definiti ma anche alla soddisfazione effettiva dei bisogni dell'utenza
3. Il Servizio effettua altresì i controlli sulle dichiarazioni o autocertificazioni presentate dagli utenti e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine si avvale dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze.
4. Il servizio sociale professionale elaborerà altresì delle fasi di verifica dei bisogni degli utenti attuando controlli periodici sugli appalti in corso e ponendo in atto strumenti e

collaborazioni mirate ad analizzare la qualità dei servizi ed il livello di soddisfazione dell'utenza.

## **TITOLO XIV - PROGRAMMAZIONE**

### **Articolo 71 - P.E.G.**

1. Il peg annuale dei servizi sociali determina:

- a) gli obiettivi generali della programmazione socio - assistenziale;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso i progetti - obiettivo;
- c) gli orientamenti per lo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sociale;
- d) la politica della spesa;
- e) i parametri di intervento;
- f) gli obiettivi strumentali a breve, medio e lungo termine in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi concernenti:
- g) le indicazioni relative allo sviluppo coordinato delle azioni socio - assistenziali ed al raccordo con gli altri servizi del territorio;
- h) criteri per l'avvio e/o sviluppo delle azioni rivolte a problematiche rilevanti;
- i) le azioni per l'uso ottimale delle risorse, coerenti con le finalità del piano;
- l) le azioni per l'adeguamento anche qualitativo del personale attraverso le iniziative di aggiornamento, riconversione e formazione permanente;
- m) la qualificazione delle strutture pubbliche e il programmato e coordinato utilizzo delle strutture private e di volontariato;
- n) le azioni per l'attivazione di strumenti conoscitivi;
- o) le azioni per lo sviluppo del processo di partecipazione dei cittadini e degli operatori;

2. Il PEG è predisposto dai Servizi Sociali ed è adottato dalla Giunta Municipale.

## **Articolo 72 - Istituzione del sistema informativo socio - assistenziale e dell'osservatorio socio - assistenziale**

1. Il Comune istituisce un sistema informativo dei servizi sociali con l'apporto professionale del Servizio Centro Elaborazione Dati, per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione e per verificare l'andamento dei fenomeni sociali in rispondenza ai servizi erogati. Inoltre, il Comune si avvale anche in convenzione dei sistemi informativi attivati da altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli obiettivi del sistema informativo socio-assistenziale sono diretti:

- a. alla ricerca delle cause dei bisogni socio-assistenziali;
- b. alla valutazione della efficacia ed efficienza degli interventi;
- c. alla utilizzazione dell'informazione per l'educazione al benessere collettivo ed individuale;
- d. alla valutazione complessiva della attività socio - assistenziale.

## **Articolo 73 - Carta dei servizi**

1. Il Comune adotta una carta dei Servizi Sociali e ne garantisce adeguata pubblicità anche mediante pubblicazioni periodiche.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitare le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti.

3. La carta potrà contenere anche tutte le informazioni e le conoscenze utili a far valutare le risorse presenti sul territorio.

4. La carta dei servizi è finalizzata a sviluppare un nuovo rapporto tra amministrazione e cittadini all'insegna della trasparenza e dell'efficacia.

5. La carta dei servizi viene aggiornata periodicamente a cura del servizio sociale.

## **TITOLO XV - INTERVENTO DEL COMUNE - PROCEDURE**

### **Articolo 74 - Richiesta di intervento**

1. I cittadini al fine di ottenere le prestazioni previste nel presente Regolamento formulano apposita istanza in cui esplicitano il tipo di intervento richiesto.

2. Il comune su segnalazione ed a richiesta degli Enti preposti (Tribunale, Pretura, ecc..) nonché di associazioni di volontariato interviene d'ufficio.

3. Il Comune può intervenire d'ufficio per prestare un intervento ritenuto necessario.

## **Articolo 75 - Istruttoria**

1. Il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento é fissato in giorni 60 a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

2. Il responsabile del procedimento:

- a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio e la rettifica di dichiarazioni e/o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;
- c. trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale;
- d. verifica che per il medesimo intervento l'utente non sia già assistito da altri Enti e/o organizzazioni;
- e. provvede, se nel caso, a far sottoscrivere l'impegno di restituzione di cui al successivo art.54 bis.

## **Articolo 76 - Parametri di valutazione e limiti di intervento**

1. L'Amministrazione Comunale interviene a favore dei cittadini residenti, aventi diritto a prestazioni socio - assistenziali, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie (previste nel bilancio dell'anno in corso).

2. Il presente regolamento fissa i parametri essenziali a cui il servizi sociali devono attenersi nella valutazione delle richieste e nella erogazione degli interventi altri parametri variabili e le modalità di svolgimento delle attività socio - assistenziali di cui al presente Regolamento potranno essere stabilite dalla giunta comunale su proposta del servizio che avrà cura di elaborare un piano annuale degli interventi e dei servizi del settore, in correlazione a progetti - obiettivo ed azioni programmatiche.

3. Nell'erogazione e nella valutazione dell'accesso prioritario alle prestazioni il servizio sociale professionale dovrà procedere ad un'attenta verifica della parità di bisogno utilizzando non solo i parametri ISEE ma anche indici induttivi quali:

- a. detenzione di beni che inducano ad escludere stati di indigenza;
- b. esercizio di attività anche di carattere precario ed irregolare che producano reddito non dichiarato la cui entità riduca lo stato di bisogno.

4. Dovrà essere data inoltre evitata la ripetitività degli interventi a favore dei medesimi soggetti ed in ogni caso dovrà essere elaborato un programma personalizzato di

accompagnamento e di integrazione che contribuisca a risolvere lo stato di bisogno e/o disagio sociale ed economico.

### **Articolo 77 - Sottoscrizione dell'impegno di restituzione**

1. All'atto dell'istruttoria e per determinati tipi di interventi che verranno individuati espressamente dalla Giunta Comunale, l'utente sottoscrive impegno di restituire le somme ricevute dall'Amministrazione Comunale, con modalità che saranno stabilite con riferimento ai singoli casi ed in relazione alle mutate condizioni economiche dell'utente stesso.

2. Le somme restituite andranno a confluire in un apposito fondo, da riutilizzare per le medesime finalità. In tale fondo potranno confluire contributi volontari da parte di privati e/o Enti e Associazioni.

### **Articolo 78 - Conferenza dei responsabili per gli interventi socio - assistenziali**

1. La Conferenza dei responsabili è composta dal responsabile dell'area servizi sociali, dal responsabile del servizio servizi sociali e dall'assistente sociale. Può essere integrata laddove necessario dalla presenza di un vigile della polizia municipale addetto agli accertamenti anagrafici.

2. La conferenza ha compiti di programmazione e controllo ed interviene esprimendo il suo parere in materia di programmi, progetti/contratto e sussidi di natura continuativa. Vengono fatti salvi espressamente i casi urgenti che dovranno essere comunicati in conferenza solo al fine di valutare il progetto/contratto elaborato a favore dell'utente.

4. Non è prevista, se non per fondati motivi, la convocazione scritta. I pareri della conferenza vengono verbalizzati dall'Assistente Sociale che funge da segretario.

## **TITOLO XVI - CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI**

### **Articolo 79 - Contribuzione a carico degli utenti**

1. Gli utenti contribuiscono al costo dei servizi in relazione a parametri oggettivi individuati nel presente Regolamento

2. Il presente Regolamento si propone di disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

3. Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal Decreto legislativo 3 maggio 2.000 n. 130

4. Il presente Regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

## **Articolo 80 - Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni sull'ISEE si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità e in ottemperanza alla Legge che prevede l'applicazione ai servizi sociali previsti ed in particolare, ai seguenti servizi:

- a. nidi d'infanzia;
- b. assistenza domiciliare agli anziani;
- c. integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap ecc.;

2. L'applicazione dell'ISEE può essere comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

## **Articolo 81 - Criteri per la determinazione della situazione economica.**

1. La valutazione della situazione economica, di chi richiede la prestazione, è determinata considerando il nucleo familiare, definito in ragione delle diverse tipologie di servizio:

- a. Servizi all'infanzia e scolastici;
- b. Servizi territoriali , residenziali e semiresidenziali agli anziani;
- c. Altri servizi.

2. Per i servizi all'infanzia e scolastici il riferimento è la genitorialità per cui il nucleo comprende:

- a. i genitori coniugati o non coniugati, residenti nello stesso luogo o in luoghi diversi e i figli fiscalmente a carico;
- b. i genitori congiuntamente affidatari ed i figli fiscalmente a carico;
- c. il genitore divorziato o legalmente separato affidatario e i figli fiscalmente a carico;
- d. il genitore solo, vedovo/vedova o con figlio non riconosciuto dall'altro genitore e i figli fiscalmente a carico;
- e. le persone che esercitano la potestà genitoriale sul bambino in luogo dei genitori ed i figli fiscalmente a carico.

3. Per i servizi territoriali e semiresidenziali per anziani e per i servizi residenziali agli anziani, si rinvia a quanto previsto dagli art 61 e seguenti del presente regolamento.

4. Altri servizi. Per tutti gli altri servizi , qualora non sia disposto diversamente, viene considerato il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica, secondo quanto espresso nel DPR 223/89 articolo 4

"insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini Irpef .

## **Articolo 82 - Determinazione della situazione economica**

1. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti e sotto riportata:

- a) 1 componente..... 1,00
- b) 2 componenti..... 1,57
- c) 3 componenti..... 2,04
- d) 4 componenti..... 2,46
- e) 5 componenti..... 2,85
- f) Per ogni componente in più + 0,35

3. In caso di assenza di un coniuge in presenza di figli minori + 0,2

In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa + 0,2

Per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o di invalidità superiore al 66% + 0,5

Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa più 0,2.

## **Articolo 83 - Definizione di reddito**

1. Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a. reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, o in mancanza dall'ultimo certificato sostitutivo del datore di lavoro;
- b. il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito finanziario medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Dalla predetta somma si detrae una franchigia se il nucleo risiede in locazione per un ammontare massimo di l. 10.000.000, in tal caso il richiedente è tenuto a dimostrare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## **Articolo 84 - Definizione di patrimonio**

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.

### **a) Patrimonio immobiliare:**

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: In tutti gli altri casi, se non altrimenti disposto, e come norma di chiusura del presente regolamento viene considerato il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica secondo quanto previsto nel DPR 223/89 articolo 4 "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e da soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte prima del presente articolo.

### **b) Patrimonio mobiliare:**

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, n. 130. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica emanata ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, n. 130.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I del presente articolo.

## **ARTICOLO 85 - Modalità di presentazione della domanda**

1. Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, compilando il modulo approvato con Decreto Ministeriale 29 Luglio 1999 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. L'autodichiarazione contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. Al momento della consegna della domanda il Comune rilascia la relativa attestazione provvisoria.

## **Articolo 86 - Assistenza alla compilazione**

1. Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni ISEE nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc..).

## **Articolo 87 - Produzione delle certificazioni ISEE**

1. Effettuata l'istruttoria della domande presentate, i Comuni rilasciano la certificazione ISEE. Essendo la definizione del nucleo sostanzialmente differente in relazione ai vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare autodichiarazioni differenziate e ha il diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore ISEE.

## **Articolo 88 - Validità della certificazione**

1. I certificati ISEE rilasciati dal Comune per i propri servizi hanno validità biennale dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria.

2. Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.

3. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

## **Articolo 89 - Controlli**

1. Per le autodichiarazioni, il Responsabile del Settore competente, per accelerare i tempi, e per i successivi controlli potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

2. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

## **Articolo 90 - Concorso al costo di determinate prestazioni**

1. Agli assistiti ed alle persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti è richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni in relazione alle condizioni economiche dei soggetti ed alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

2. E' fatto salvo l'obbligo per il Comune di fronteggiare comunque situazioni di emergenza effettuando prestazioni di prima necessità, fermo restando l'azione di rivalsa per la spesa sostenuta.

3. Nella fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in Comune diverso da quello di residenza.

4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, è evidenziata la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

## **Articolo 91 - Soglia di accesso per la gratuità delle prestazioni**

1. La Giunta Comunale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con propria deliberazione determina annualmente la soglia di accesso per la gratuità, che non si identifica automaticamente con la soglia di povertà, per ogni prestazione o servizio sociale o assistenziale, soglia rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Maggio 2000, n. 130, adeguando i valori all'indice ISTAT sul costo della vita.

2. Il nucleo familiare, così come definito del presente regolamento il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione della famiglia, ovvero per le prestazioni sociali di cui al precedente articolo, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

## **Articolo 92 - Modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni**

1. Il nucleo familiare, così come definito dal presente regolamento, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore alla soglia di accesso per la gratuità rapportata alla diversa composizione della famiglia, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni.
2. La percentuale della contribuzione al costo delle prestazioni ovvero sulla retta o sulla tariffa determinata dal Comune per ogni prestazione o servizio sociale o assistenziale corrisponde alla percentuale dell'ISEE dell'utente eccedente la "soglia di accesso per la gratuità".
3. Il costo delle prestazioni ovvero la retta o la tariffa determinata dal Comune per ogni prestazione o servizio sociale saranno a totale carico dell'utente qualora il loro ISEE superi dell'80 per cento la soglia di accesso per la gratuità.

## **TITOLO XVII -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 93 - Norma abrogativa**

1. E' abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dall'Amministrazione Comunale relativamente alle funzioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

### **Articolo 94 - Norma di rimando**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si demanda alla normativa vigente in materia o comunque assimilabile.

### **Articolo 95 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione da parte del CO.RE.CO.